

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 03/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della risoluzione di un contratto di finanziamento, acceso per l'acquisto di un'autovettura, di seguito all'inadempimento del fornitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

In data 23 dicembre 2009 l'amministratore della società attuale ricorrente stipulava, in proprio e quale legale rappresentante della società, un contratto per l'acquisto di un'autovettura di colore nero immatricolata nell'anno 2009. All'atto della sottoscrizione del contratto, il fornitore si impegnavo ad effettuare la consegna della autovettura entro venti giorni dalla stipula del contratto, mentre l'amministratore della società ricorrente, dovendo far fronte al pagamento del prezzo pattuito pari a € 60.000,00, versava € 10.000,00 in contanti e i restanti € 50.000,00 facendo ricorso a un finanziamento erogato dall'intermediario attuale resistente, che prevedeva la restituzione dell'importo finanziato tramite il pagamento di 60 rate mensili da € 1.026,50 con decorrenza da gennaio del 2010. Dal momento che alla fine del febbraio 2010, in violazione dei termini contrattuali, l'autovettura non era stata ancora consegnata, la società si rivolgeva al fornitore ed a garanzia dell'adempimento, che veniva fissato inderogabilmente per il 15 marzo 2010, otteneva l'emissione da parte del fornitore di un assegno da € 60.000,00, con l'intesa che

la società avrebbe proceduto al suo incasso in caso di mancata consegna della macchina nella data prestabilita.

In data 19.03.2010 non essendo stata ancora consegnata l'autovettura, la società procedeva all'incasso dell'assegno, che, però, risultava insoluto. Protestato l'assegno, la ricorrente, con lettera raccomandata del 28 aprile 2010, invitava il fornitore al pagamento dell'importo complessivo di 66.192,55 euro (comprensivo delle spese di protesto e c.r.b. e della penale ex art. 3 L386/90); ma, non avendo il fornitore accolto tale invito, la società provvedeva anche, in data 12 maggio 2010 alla notifica dell'atto di precetto.

La procedura esecutiva non veniva tuttavia coltivata. Il fornitore proponeva, infatti, alla società la consegna di un'autovettura dalle stesse caratteristiche di quella oggetto del contratto (ed immatricolata nel 2010); proposta che la ricorrente, posta davanti al rischio dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva e dunque di non recuperare il corrispettivo versato, accettava. La società e il fornitore stipularono così una scrittura privata, in virtù della quale quest'ultimi si impegnava a consegnare la macchina il 15 settembre 2010 e a pagare, dal giugno 2010 sino alla consegna dell'autovettura, le rate del finanziamento mediante bonifico in favore della ricorrente. La società ricorrente a fronte di tale impegno all'atto della sottoscrizione della scrittura privata (18.05.20110) restituiva l'assegno protestato al fornitore rilasciando altresì dichiarazione di avvenuto pagamento dello stesso e della penale, al fine di fargli ottenere la cancellazione dall'elenco dei protesti. Questa volta, a garanzia dell'adempimento della scrittura privata, il fornitore rilasciava cambiale dell'importo di € 60.000,00 con scadenza al 15 settembre 2010, coincidente con il giorno fissata per la consegna della macchina.

Ancora una volta, però il fornitore non manteneva gli impegni assunti. Ciò nonostante la ricorrente si convinceva a concedere un'ennesima proroga differendo la data di scadenza della cambiale al 30 dicembre 2013. Per l'ennesima volta però, il fornitore non onorava l'impegno assunto.

All'esito di tali vicende la società si risolveva a sporgere denuncia-querela nei confronti del fornitore per il reato di truffa; spediva quindi in data 10 giugno 2014 lettera raccomandata, mai recapitata, al fornitore in cui lo invitava alla consegna della macchina; in data 18 agosto 2014 ha notificato a mani proprie l'atto stragiudiziale di messa in mora per la consegna entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dello stesso.

Decorso vanamente il suddetto termine con lettera raccomandata del 8 settembre 2014 la società si è rivolta all'intermediario rappresentando le predette circostanze e comunicando l'intenzione di volersi sciogliere dal contratto di finanziamento stipulato contestualmente alla sottoscrizione della compravendita; e per l'effetto ha chiesto rimborso delle rate già pagate (61.500,00 euro), secondo quanto previsto dall'art.125 *quinqiens* del T.U.B. e 1455 c.c.

Avendo ricevuto riscontro negativo a tale richiesta, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Esposti i fatti, nei termini sopra riassunti, la società ha concluso chiedendo al Collegio di: (i) dichiarare che il contratto di finanziamento è collegato al contratto di acquisto dell'autovettura; (ii) di dichiarare che anche tale contratto è risolto, atteso il grave inadempimento del fornitore, e ciò in applicazione degli «*artt. 125-quinques TUB e 1455 c.c. e in ogni caso ove ritenuto (...) non applicabile il TUB, dalla precedente normativa in materia*»; (iii) di dichiarare l'intermediario tenuto a rimborsar la società delle rate pagate e di ogni altro onere applicato.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e comunque in subordine, in caso di ritenuto fondamento della domanda di «*limitare la richiesta di risarcimento in considerazione dell'aggravamento del danno causato dalla medesima ricorrente*».

L'intermediario espone preliminarmente di essere venuto a conoscenza dell'inadempimento del concessionario soltanto con la lettera raccomandata del 8 settembre 2014, quindi ben quattro anni dopo la sottoscrizione del finanziamento; e che solo a seguito della presentazione del ricorso all'ABF ha appreso delle vicende che hanno caratterizzato l'andamento e l'effettivo evolversi del rapporto tra la ricorrente e il concessionario e, dunque, di aver avuto contezza della serie di scambi di titoli di credito e accordi intervenuti tra le parti. Ancora in via preliminare, il resistente sottolinea l'illegittimità dell'accordo, in virtù del quale il fornitore-convenzionato avrebbe dovuto sostituirsi al cliente nel pagamento delle rate del finanziamento, atteso che il contratto di convenzionamento fa espresso divieto all'impresa fornitrice del bene oggetto del contratto di finanziamento di effettuare pagamenti per conto del soggetto finanziato.

Tanto premesso in fatto, l'intermediario deduce l'infondatezza della domanda in diritto, attesa l'inapplicabilità al rapporto dell'art. 125 *quinquies* TUB, tale norma disciplinando la sola ipotesi del finanziamento finalizzato a favore del '*consumatore*', persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, vicenda dunque che non ricorre nella specie. Non è questo, dunque, il caso della ricorrente, persona giuridica che di per sé non può rivestire la qualifica di consumatore. Il resistente deduce altresì che ai sensi delle condizioni generali di contratto non è consentito al cliente di opporre all'intermediario eccezioni inerenti al contratto di compravendita.

In ogni caso, il resistente deduce la ricorrente ha comunque omesso di comunicare tempestivamente l'inadempimento del fornitore, e che il susseguirsi di comunicazioni, accordi, azioni esecutive, tra la società e il fornitore, sviluppatasi a sua insaputa, ha compromesso l'efficacia stessa di eventuali azioni che esso avrebbe potuto intraprendere nei confronti del concessionario, dal momento in cui è indubbiamente più difficoltosa un'eventuale azione esecutiva nei confronti di un fornitore di beni a distanza di oltre 4 anni. Conclude dunque osservando che se la società avesse dato tempestiva notizia dell'inadempimento all'evidenza il danno ora da essa lamentato non si sarebbe certo prodotto, quantomeno non nella misura riportata nel ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie viene, all'evidenza, in rilievo un'ipotesi di contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un bene determinato, sicché non è revocabile in dubbio – e la circostanza non è, d'altra parte, neppure oggetto di contestazione, per questo profilo, ad opera dell'intermediario – che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita, e poi un collegamento nel senso che la stipula del primo si giustifica causalmente sulla premessa della validità ed efficacia del secondo.

Se si muove allora da queste premesse – che sono per vero non contestabili – la questione che si pone è soltanto stabilire se ed in che misura, in assenza di una disciplina *ad hoc* come quella che l'art. 125-*quinques* TUB detta per il caso del credito al consumo (fattispecie che non ricorre nella presente controversia, dal momento che la ricorrente non può qualificarsi alla stregua di un "*consumatore*") sia possibile per l'Arbitro dichiarare cessato il rapporto di finanziamento in presenza di un inadempimento del fornitore al relativo contratto.

Ebbene, questo Collegio ha già avuto modo, in altre occasioni, di affrontare la questione affermando (così, in particolare, *ABF-Collegio Napoli* n. 6344/2014; *ABF-Collegio Napoli* n. 4014/2012): (i) che l'assenza di una disciplina specifica per i finanziamenti finalizzati a

soggetti diversi dai consumatori in realtà non preclude la possibilità di invocare, per il soggetto finanziato, lo scioglimento del contratto di finanziamento, nel caso in cui difetti (e non vi è differenza se ciò dipenda da una patologia originaria – nullità - ovvero da un vizio funzionale sopravvenuto, come la risoluzione per inadempimento) il contratto presupposto, e ciò in ossequio ai principi del collegamento negoziale; (ii) che alla possibilità di eccepire l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento in caso di venir meno del contratto presupposto non sono ostative clausole (come quella esistente anche nel contratto che ci occupa) che escludono l'opponibilità all'intermediario delle eccezioni relative al rapporto di fornitura, giacché *«la clausola in esame ha solo il più ridotto significato di impedire al finanziato di sospendere l'adempimento agli obblighi restitutori derivanti a suo carico dal contratto di finanziamento allegando una non corretta esecuzione della fornitura, ma non impedisce anche al finanziato, ove dovesse addivenirsi alla risoluzione di tale rapporto, di eccepire la risoluzione del contratto di finanziamento»* (così ABF-Collegio Napoli n. 4014/2012, ct.); (iii) che all'ABF non è precluso neppure dichiarare cessati gli effetti del contratto di finanziamento, ove si possa ritenere, con deliberazione evidentemente incidentale, risolto il contratto presupposto; (iv) che l'unico limite a tale possibilità è dato dal fatto, proprio perché la deliberazione sul rapporto presupposto deve essere compiuta in forma incidentale, che esista una prova sufficientemente liquida dell'inadempimento del fornitore.

Ebbene, se si fa applicazione di questi principi anche nella presente vicenda ritiene il Collegio che si possa dichiarare effettivamente risolto il contratto di finanziamento. Gli è, infatti, che nel caso di specie può dirsi ampiamente raggiunta, ancorché in via di deliberazione incidentale, la prova del grave inadempimento del fornitore – che oltretutto neppure il resistente contesta (la doglianza del resistente è semmai sul fatto che la società gli ha tardivamente comunicato tale circostanza: ma sul punto si tornerà tra breve) - e dunque si può ragionevolmente deliberare l'esistenza del vizio funzionale del contratto presupposto che determina anche, e conseguentemente, il travolgimento del contratto di finanziamento ad esso collegato, che è stato appunto stipulato esclusivamente sulla premessa che il contratto di compravendita avesse una corretta esecuzione. Ne consegue pertanto che, una volta accertato il venire meno degli effetti del contratto di finanziamento, la società è non solo liberata dall'obbligo di corrispondere le rate residue ma ha anche diritto alla restituzione delle rate sin qui corrisposte.

Né d'altra parte a esito diverso sembra possibile giungere enfatizzando la circostanza – sottolineata dal resistente – relativa al fatto che la ricorrente ha indugiato nel denunciare l'inadempimento del fornitore, concedendo dilazioni nei termini di consegna e avventurandosi in (improbabili) accordi integrativi delle originarie pattuizioni.

A questo proposito deve, infatti, osservarsi che la deduzione del resistente non è pertinente se con essa, come lascia intendere la conclusione formulata in via di subordine, si intende ridurre la misura della prestazione a proprio carico. E ciò appunto perché la domanda formulata dalla società, e che viene qui accolta, non è una domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno - dove allora avrebbe un senso chiedersi se il comportamento della ricorrente abbia avuto, come sostiene il resistente una qualche efficienza causale -, bensì una domanda di restituzione delle somme pagate sulla base di un contratto risolto, rispetto alla quale è per definizione indifferente qualunque riflessione in merito alla condotta della società.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle rate versate.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI